



Delibera n. **175/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 1/5

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 12/2016 del 14 luglio 2016 - Accordo di Collaborazione Accademica con la Universidad Nacional de Rio Negro (Argentina)			
N. o.d.g.: 09/07	Rep. n. 175/2016	Prot. n. 26207	UOR: SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Piero TOFFANO	X			
Donatella DESIDERI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI				X
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89 ed, in particolare, l'articolo 16 lettera i);
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (emanato con D.R. n.106/2004 del 26 gennaio 2004, modificato con DD.RR. n.802/2005 del 14 luglio 2005 e n.927/2006 del 4 maggio 2006, riformulato con D.R. n.509/2010 dell'11 novembre 2010);
- Vista la proposta di stipula di un accordo di cooperazione internazionale pervenuta dall'Universidad Nacional de Rio Negro, per il tramite del responsabile scientifico, Prof. Alberto Renzulli;
- Considerato che l'Università di Urbino e la Universidad Nacional de Rio Negro intendono realizzare una più stretta collaborazione per promuovere programmi comuni per attività formative e di ricerca;
- Considerato che l'avvio delle attività di ricerca è previsto per l'inizio del mese di settembre 2016;
- Costata l'assenza di riunioni degli Organi Accademici in tempo utile per concludere efficacemente l'iter di approvazione e sottoscrizione della convenzione;
- Rilevata l'urgenza di dover procedere
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il decreto rettorale d'urgenza n. 12/2016 del 14 luglio 2016, nel testo sotto riportato:

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 12 /2016

IL RETTORE

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;



Delibera n. **175/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 2/5

- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (emanato con D.R. n.106/2004 del 26 gennaio 2004, modificato con DD.RR. n.802/2005 del 14 luglio 2005 e n.927/2006 del 4 maggio 2006, riformulato con D.R. n.509/2010 dell'11 novembre 2010);
- Vista la proposta di stipula di un accordo di cooperazione internazionale pervenuta al dall'Universidad Nacional de Rio Negro, per il tramite del responsabile scientifico, Prof. Alberto Renzulli;
- Considerato che l'Università di Urbino e la Universidad Nacional de Rio Negro intendono realizzare una più stretta collaborazione per promuovere programmi comuni per attività formative e di ricerca;
- Considerato che l'avvio delle attività di ricerca è previsto per l'inizio del mese di settembre 2016;
- Constata l'assenza di riunioni degli Organi Accademici in tempo utile per concludere efficacemente l'iter di approvazione e sottoscrizione della convenzione;
- Considerato che la proposta di convenzione verrà sottoposta a ratifica nel prossimo Senato Accademico utile;

DECRETA

di approvare l'Accordo di Collaborazione Accademica con la Universidad Nacional de Rio Negro (Argentina), nel testo, in lingua spagnola e italiana, di seguito riportato:

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

La Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, domiciliata in via Saffi n° 2, Urbino, Italia, rappresentata por el Señor Rector Prof. Vilberto Stocchi y la Universidad Nacional de Río Negro domiciliada en Belgrano 526, Viedma, Argentina, representada por el Señor Rector Lic. Juan Carlos Del Bello acuerdan celebrar el presente Convenio marco de colaboración mutua sujeto a las siguientes disposiciones.

Artículo I: Objeto

El Convenio tiene por objeto la colaboración académica a desarrollar por medio de las siguientes actividades:

- investigación científica;
- actividades didácticas en el ámbito de disciplinas de común interés;
- movilidad de docentes e investigadores;
- movilidad de estudiantes y doctorandos para atender a actividades formativas que serán reconocidas mediante procedimientos acordados entre la Partes;
- intercambiar informaciones y recursos bibliográficos, compartir experiencias en la utilización de instrumentos técnico-científicos complejos, iniciativas de extensión universitaria, inclusive la movilidad de personal técnico, administrativo y bibliotecario que resulte funcional a dichos fines;
- participación en seminarios y encuentros académicos.

Artículo II: Ejecución

En cuanto lo pactado en la cláusula anterior requiera el acuerdo de las Partes o la utilización de recursos financieros, se elaborarán proyectos específicos y planes para su ejecución que se deberán formalizar en Protocolos específicos a adjuntarse al presente Convenio. En dichos



Delibera n. **175/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 3/5

Protocolos deberán constar los recursos necesarios para la realización de las actividades a las que se hace referencia.

Los Protocolos adicionales referidos en el presente Convenio deberán contener las siguientes disposiciones mínimas:

- objetivos a alcanzar;
- individuación y descripción de las actividades prefijadas;
- determinación de los tiempos y de las fases de la ejecución;
- individualización de los recursos disponibles y de los gastos previstos;
- plan de utilización de los recursos financieros.

Artículo III: Criterios de selección

Los participantes en las actividades previstas en el presente Convenio serán seleccionados por el mérito, sin discriminación por motivos de raza, origen nacional o étnico, religión, color, edad, estado civil, discapacidad física u orientación sexual. Cada una de las Partes admitirá a los participantes que la otra Parte haya seleccionado, siempre que en la selección se hayan aplicado los criterios académicos y/o se hayan comprobado las habilidades profesionales previamente acordados en los los protocolos adicionales a que hace referencia el artículo II.

Artículo IV: Coordinación y seguimiento

A fin de coordinar y seguir las actividades acordadas, cada una de las Partes designa un responsable propio. Para la Universidad de Urbino Carlo Bo se designa el Prof. Alberto Renzulli y para la Universidad Nacional de Río Negro se designa a la Lic. María Paula Awe Luca. Ambos responsables efectuarán periódicamente una verificación de los resultados del presente Convenio.

Artículo V: Propiedad intelectual

Los resultados que se logren a través de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio serán de propiedad de ambas Partes. Dicho origen será indicado en los trabajos que se publiquen. Si las iniciativas produjeran resultados económicamente relevantes, las Partes dispondrán conjuntamente según sus propias reglamentaciones sobre la propiedad de dichos resultados y la manera de tutelarla.

Artículo VI: Solución de controversias

Las Partes se esforzarán en resolver por medio de negociación las controversias que surgieren con relación a la interpretación o aplicación del presente Convenio. De no ser posible la solución negociada de tales cuestiones, éstas se someterán a la decisión inapelable de una Comisión arbitral ad hoc integrada por tres miembros. Cada Parte designará a uno de los miembros. Los miembros designados nombrarán de común acuerdo al tercer componente que tendrá funciones de presidente.

Artículo VII: Vigencia y duración

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última firma y tendrá una duración de cuatro (4) años a partir de ese día, salvo denuncia de una de las Partes. No obstante, las actividades que se hayan emprendido en el marco del Convenio no serán afectadas por la denuncia que sobreviniera y podrán llevarse a efecto normalmente.

El presente Convenio se redacta en dos textos del mismo tenor, en idioma italiano y en idioma español, igualmente auténticos. Cada una de las Partes es depositaria de uno de los originales de cada uno de los textos.



Lugar y fecha

Prof. Vilberto Stocchi

Rector de la Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo

Lugar y fecha

Lic. Juan Carlos Del Bello

Rector de la Universidad Nacional de Río Ne-
gro

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA (MEMORANDUM D'INTESA) FRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E
L'UNIVERSITA' NACIONAL DI RÍO NEGRO**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in via Saffi n. 2, Urbino, Italia, rappresentata dal suo Rettore Prof. Vilberto Stocchi, e l'Università Nacional di Río Negro, con sede in Belgrano 526, Viedma, Argentina, rappresentata dal suo Rettore Lic. Juan Carlos Del Bello, convengono di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione Accademica (Memorandum d'intesa) avente il seguente contenuto:

Articolo I: Oggetto

L'Accordo (Memorandum) ha per oggetto la reciproca collaborazione accademica da realizzarsi mediante una o più delle seguenti attività:

- ricerche scientifiche;
- attività didattiche nell'ambito di discipline di comune interesse;
- mobilità di docenti e ricercatori;
- mobilità di studenti e di dottorandi per attività formative che saranno riconosciute mediante procedure concordate fra le Parti;
- scambio di informazioni e di risorse bibliografiche, condivisione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità, attività di estensione (extension) universitaria, compresa la mobilità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario funzionale a tali scopi;
- partecipazione a seminari e incontri accademici.

Articolo II: Esecuzione

Qualora l'esecuzione di quanto convenuto nell'articolo precedente richieda l'intesa fra le Parti o l'impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum). Detti Protocolli indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.

I Protocolli aggiuntivi ai quali si riferisce il presente Articolo dovranno contenere le seguenti disposizioni minime:

- scopi da raggiungere;
- identificazione e descrizione delle attività da eseguire;
- determinazione dei tempi e delle fasi dell'esecuzione;
- individuazione delle risorse disponibili e delle spese previste;
- piani di utilizzazione delle risorse finanziarie.

Articolo III: Criteri di selezione

I partecipanti alle attività previste dal presente Accordo (Memorandum) saranno scelti sulla base del merito, senza discriminazioni per motivi di razza, origine nazionale o etnica, religione, colore,



Delibera n. **175/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 5/5

età, sesso, stato civile, disabilità fisiche, od orientamento sessuale. Ciascuna delle Parti ammetterà i partecipanti selezionati dall'altra Parte, purché nella scelta si siano adempiuti i criteri accademici e/o accertate le abilità professionali convenuti e che le due Università abbiano stipulato i protocolli aggiuntivi di cui all'articolo II.

Articolo IV: Coordinamento e monitoraggio

Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna Università designerà un proprio responsabile. Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è designato il prof Alberto Renzulli, per l'Università Nacional di Río Negro è designato Lic. María Paula Awe Luca. I due responsabili effettueranno periodicamente una verifica dei risultati del presente Accordo (Memorandum).

Articolo V : Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti da lavori realizzati nel quadro del presente Accordo (Memorandum) appartengono ad entrambe le Parti. Di tale origine si farà menzione nei lavori pubblicati. Per le iniziative che possano produrre risultati aventi rilevanza economica, le Parti congiuntamente disporranno conformemente alle proprie regolamentazioni circa la proprietà dei risultati e la tutela della stessa.

Articolo VI: Risoluzione delle controversie

Le Parti si adopereranno per dirimere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo (Memorandum) mediante negoziato. Qualora non sia possibile la soluzione concordata di tali questioni, esse saranno sottoposte alla decisione inappellabile di una Commissione arbitrale ad hoc composta da tre membri. Ciascuna Parte designerà uno dei membri. I membri designati nomineranno di comune accordo il terzo componente con funzioni di presidente.

Articolo VII: Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo (Memorandum) entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e avrà una durata di quattro (4) anni a partire da tale data, salvo disdetta di una delle Parti. La disdetta avrà effetto tre mesi dopo la data della notifica all'altra Parte. Tuttavia, le attività intraprese nel quadro dell'Accordo (Memorandum) non saranno pregiudicate dalla disdetta sopravvenuta e potranno essere regolarmente portate a compimento.

Il presente Accordo viene redatto in due versioni, in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambe facenti fede. Ciascuna Parte è depositaria di un originale di ciascuna delle due versioni.

Luogo e data:

Prof. Vilberto Stocchi
 Rettore dell'Università
 degli Studi di Urbino Carlo Bo

Luogo e data:

Lic. Juan Carlos Del Bello
 Rettore dell'Università Nacional di Río Negro

Urbino, 14 luglio 2016

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi